Strumenti di autodifesa.

Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino), dopo vari interventi normativi, sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, che ha appunto definito le "**caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona**", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.

Il regolamento che è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requisiti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamente venduti e portati.

In particolare nel Decreto Ministeriale n.103/2011 viene specificato che:
gli strumenti di autodifesa di cui all'art. 2 comma 3 della legge 18/04/1975 n. 110 in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone devono avere le seguenti caratteristiche:
contenere una miscela non superiore a 20 ml;
contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento con una concentrazione massima di capsaicina e capsacinoidi totale pari al 2, 5 per cento;
la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
essere sigillato all'atto della vendita e muniti di sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Se lo strumento di autodifesa non rispetta le caratteristiche sopra descritte è da ritenersi applicabile la normativa in materia di armi.